

Determinazione TaRSU anno 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 28 del 15/3/2009 con la quale venivano approvate le tariffe TARSU per l'anno 2010.

Dato atto che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 61, comma 1, D.Lgs.n.507/1993).

Dato atto che questo Ente non ha deliberato lo stato di dissesto né si trova in situazione strutturalmente deficitaria secondo quanto disposto dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs.n.267/2000;

Considerato che il costo di esercizio comprende tutte le spese, costituite dagli oneri diretti ed indiretti del personale servizio, le spese per l'acquisto di beni e servizi, incluso l'onere relativo al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica di cui all'art.3 della legge n.549/95, tenuto conto della devoluzione dell'ex contributo E.C.A.;

Visto il prospetto di determinazione dei parametri per l'applicazione delle tariffe per l'anno 2011, allegato "A" al presente atto;

Visto l'art. 7 del D.L. n. 61/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 97/2007, con cui viene stabilito che i Comuni della Regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che a decorrere dal 1 gennaio 2008 e per un periodo di 5 anni, ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di Smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto di dover approvare le nuove tariffe per poter accertare un gettito per l'anno 2011 pari al 100% della spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 11/5/1994, esecutiva, di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze;

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000,n.267;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993,n.507;

Visto il D.Lgs. 5/2/1997, n.22;

Vista la Legge 23/12/1998,n.488, art.33 e ss.;

Visto il D.P.R. 27/4/1999, n.158;

Ritenuta la propria competenza a deliberare sul presente oggetto in quanto ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del T.U. n.267/2000 il Consiglio Comunale è competente per "l'istituzione e ordinamento dei tributi con espressa esclusione della determinazione delle relative aliquote" compresa pertanto la determinazione delle aliquote TARSU che spetta quindi alla Giunta anche tenuto conto dell'art.172, lett. f) del T.U. n.267/2000 che fa riferimento alle "deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni" e cioè ad un atto collegiale riferibile, vista l'esclusione del citato art.42, all'organo esecutivo;

Visto l'art. 27 – comma 8° - della L. 28/12/2001, n° 448, ove ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n° 388 nel modo seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Visto il D.L. n.195/2009, convertito con la L. 26/02/2010, n.26;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2011;

Visto il D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122;

Vista la legge n. 220/2010, "Legge Finanziaria 2011".

Visto il D.L. 29/12/2010, n. 225 (Milleproroghe);

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le nuove tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indicate negli schemi allegati "A", "B" e "C" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le categorie e la classificazione dei locali e delle aree, secondo quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del C.C. n. 17/1994, e le tariffe normali e ridotte stagionali al metro quadro;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.11 del D.L. n.195/09, convertito nella L.n.26/2010, il costo della TARSU per l'anno 2011 sarà calcolato sulla base di due distinte voci, una elaborata dalla Provincia e l'altra elaborata da questo ente, e che l'imposizione a carico dei soggetti passivi TARSU rispetterà tale doppia causale;
- 3) di stabilire che le nuove tariffe andranno in vigore dall'01/01/2011;
- 4) di dare atto che, con le suddette tariffe, si andrà ad accertare un gettito del 100 % della spesa per il servizio;
- 5) di confermare anche per quest'anno l'incentivo consistente nella concessione di uno sgravio per l'anno 2011, eventualmente rinnovabile, nella misura del 3% (tre per cento) sull'importo dovuto della TARSU a favore degli utenti che proveranno, mediante presentazione di fattura quietanzata di acquisto ed installazione da allegare in copia all'istanza di sgravio da presentare all'Ufficio Tributi Comunale entro il 30/06/2010, di essersi dotati di apposito apparecchio dissipatore idoneo allo smaltimento delle sostanze organiche provenienti dagli scarti dell'alimentazione misti ad acque domestiche provvedendo tale strumento alla riduzione della massa dei rifiuti organici in particelle sottili;
- 6) di trasmettere ai sensi dell'art.69,comma 4, del D.Lgs. 507/93 la presente deliberazione di adozione delle tariffe entro 30 giorni dalla sua esecutività al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale che può formulare rilievi di legittimità nel termine di 6 mesi dal ricevimento;
- 7) Con successiva ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.